



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Limitazioni disposte dagli Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 e dal Compensorio Alpino SV4 per la stagione venatoria 2025/2026.
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Paolo GENTA
Soggetto Responsabile	Paolo GENTA in sostituzione di Valerio VASSALLO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 157/1992 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, con particolare riferimento all’art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria);

VISTA la legge regionale n. 29/1994 recante “*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*”, con particolare riferimento all’art. 22 comma 4 che dispone in merito alle limitazioni del calendario venatorio regionale ed alle forme specialistiche di caccia da parte degli ATC e CA, all’art. 22 comma 5 che disciplina le aree di rispetto degli ATC, e all’art. 34 che indica le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

VISTO il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 22/04/2025;

PRESO ATTO che:

- i Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 hanno comunicato le limitazioni disposte per la stagione venatoria 2025/2026, comprendenti l’individuazione delle zone di divieto temporaneo di caccia, le forme specialistiche di caccia previste (individuazione delle unità di gestione della lepre e della pernice rossa), le limitazioni agli orari per l’allenamento dei cani nonché le proposte di piani di prelievo per le specie pernice rossa, starna, fagiano, confermando le limitazioni già adottate per la precedente stagione venatoria;
- il Presidente del Comprensorio Alpino SV4 ha comunicato le limitazioni disposte per la stagione venatoria 2025/2026 confermando quelle già adottate per la precedente stagione venatoria, comprensive delle proposte di piani di prelievo per le specie pernice rossa, starna, fagiano;

ATTESO che le limitazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026 disposte dagli Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 e dal Comprensorio Alpino SV4, comprensive dei piani di prelievo di pernice rossa, fagiano e starna, delle zone di divieto temporaneo di caccia, nonché delle unità di gestione per la caccia alla lepre ed alla pernice rossa, secondo quanto riportato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, risultano conformi alle disposizioni di legge in premessa richiamate;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente qui richiamate:

- 1) di prendere atto delle “Limitazioni disposte dagli ATC SV1, SV2, SV3, CA SV4 per la stagione venatoria 2025/2026 - Piani di prelievo di pernice rossa, starna, fagiano – Unità di gestione della lepre — Unità di gestione della pernice rossa”, riportate nell’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

**Limitazioni disposte dagli A.T.C. SV1, SV2, SV3 e C.A. SV4
per la stagione venatoria 2025/2026**

**Piani di prelievo di pernice rossa, starna, fagiano
Unità di gestione della lepre
Unità di gestione della pernice rossa**

Vista la legge n. 157/1992;

Vista la legge regionale n. 29/1994, con particolare riferimento all'art. 22;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 22/04/2025;

1. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3, C.A. SV4 l'attività venatoria, fatte salve le particolari discipline per la caccia di selezione agli ungulati, fermi restando i limiti per le specie cacciabili e i relativi periodi di caccia stabiliti nel Calendario venatorio regionale, nonché fatte salve le particolari disposizioni e limitazioni stabilite dalle vigenti normative per le zone soggette a restrizioni I e II per la Peste Suina Africana in Liguria, è consentita come segue:

DA DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025	SELVAGGINA STANZIALE	GIORNATE FISSE: MERCOLEDÌ – SABATO – DOMENICA
DA DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025	MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO	TRE GIORNATE SETTIMANALI A SCELTA
DA MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2025	MIGRATORIA VAGANTE E/O DA APPOSTAMENTO	TRE GIORNATE SETTIMANALI A SCELTA
DA MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE A DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025	MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO	GIORNATE AGGIUNTIVE COME DA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE: n. 2 giornate settimanali per colombaccio, merlo, tordo bottaccio n. 1 giornata settimanale per tordo sassello e cesena
	CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI	GIORNATE FISSE: LUNEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO

2. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3, C.A. SV4 si applica il principio della reciprocità: non sono ammessi ad esercitare l'attività venatoria, ad abbattere e/o detenere specie la cui caccia è consentita negli A.T.C. SV1, SV2, SV3 e CA SV4, i cacciatori che provengano da altri A.T.C./C.A. in cui la caccia a tali specie non è consentita o aperta, ad eccezione del cinghiale, capriolo e daino.
3. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3 e nel C.A. SV4 la caccia al fagiano maschio è consentita dal 1 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 in base ai piani di prelievo di cui al punto 5.
4. Per la stagione venatoria 2025/2026 sono costituite dagli A.T.C. le seguenti zone di rispetto venatorio, delimitate da tabelle perimetrali:

A.T.C. SV1:

1. “Badani” (Sassello): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati e della lepre.

2. “Madonna degli Aeroplani” (Sassello): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati e della lepre.
3. “Cadibona” (Quiliano): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati.
4. “Cima della Ciazza” (Urbe): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati.
5. “Passo del Faiallo” (Urbe): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati.
6. “Baraccone” (Quiliano): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati.
7. “Sassello” (Sassello): divieto di caccia per la pernice rossa.

A.T.C. SV2:

1. “Da Valle - Ferriera” (Pallare): divieto di caccia per tutte le specie.
2. “Prato Grande” (Mallare): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione del cinghiale.
3. “Cengio-Bormida” (Cengio e Millesimo): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati.
4. “Vignali” (Rocavignale): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati.
5. “Durante” (Calizzano): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e della caccia alla migratoria solo da appostamento.
6. “Cormoruzzi” (Bardineto): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati.
7. “Forte di Arnasco” (Arnasco, Cisano sul Neva): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e della caccia alla migratoria solo da appostamento.
8. “Cave di Borghetto” (Toirano): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli ungulati.
9. “Agriturismo Monte Acuto” (Toirano): divieto di caccia al daino.
10. “Pian dei Prati” (Balestrino): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli ungulati.
11. “Varigotti” (Finale Ligure): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli ungulati.

A.T.C. SV 3:

1. “Incher” (loc. Ville, Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
2. “Piazza Grande (Cairo Montenotte, Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
3. “Curagnata di Bragno” (Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
4. “Cava Lombardini” (loc. Camponuovo, Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
5. “Argenta Cairo/Bragno” (Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
6. “Zona industriale Altare” (loc. Acque, Altare) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
7. “Paleta” (Carcare) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.

8. “Bricco Madonna della Pieve” (Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
9. “Cascina Pozzo” (Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe.
10. Castello Crespi (loc. Ville – Cairo Montenotte).
11. La caccia alla selvaggina stanziale (escluso ungulati e volpe) ed alla migratoria in forma vagante, dal 1 gennaio 2026 al 31 gennaio 2026 è vietata nel territorio dove è costituita l'Unità di Gestione della Lepre “Vignaroli”.

5. Piani di prelievo di PERNICE ROSSA, STARNA, FAGIANO.

La caccia alla PERNICE ROSSA è consentita sulla base dei seguenti piani di prelievo:

A.T.C. SV1: n. 400 capi

A.T.C. SV2: n. 500 capi

A.T.C. SV3: n. 400 capi

C.A. SV4: n. 25 capi

La caccia alla STARNA è consentita sulla base dei seguenti piani di prelievo:

A.T.C. SV1: n. 100 capi

A.T.C. SV2: n. 20 capi

A.T.C. SV3: n. 150 capi

C.A. SV4: n. 45 capi

la caccia al FAGIANO (solo esemplari maschi) è consentita dal 1 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 sulla base dei seguenti piani di prelievo:

A.T.C. SV1: n. 100 capi

A.T.C. SV2: n. 60 capi

A.T.C. SV3: n. 100 capi

C.A. SV4: n. 20 capi

6. Ai fini del controllo dei piani di prelievo numerico delle specie di selvaggina stanziale, l'A.T.C./C.A., a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato, rilascia una scheda riepilogativa nominativa che dovrà essere compilata e restituita entro e non oltre il 15 febbraio 2026 all'A.T.C./C.A. La mancata restituzione della scheda riepilogativa comporta l'esclusione dalla forma di caccia specialistica nell'A.T.C./C.A. per la stagione venatoria successiva.

I dati di abbattimento sono comunicati per via telematica dall'A.T.C./C.A. alla Regione.

7. Sono costituite le seguenti unità di gestione per la caccia alla LEPRE, delimitate da apposite tabelle apposte a cura dell'A.T.C., per le quali si applica la specifica regolamentazione dell'A.T.C.:

A.T.C. SV1:

- Unità di Gestione della lepre “Sassello” (Sassello)
- Unità di Gestione della lepre “Pontinvrea” (Pontinvrea, Giusvalla)
- Unità di Gestione della lepre “Stella” (Stella)

A.T.C. SV2:

- Unità di Gestione della lepre “Vignali” (Roccavignale, Millesimo, Cengio, Cosseria)

- Unità di Gestione della lepre “Monte Settepani-Merizzo” (Magliolo, Rialto, Bormida)
- Unità di Gestione della lepre “Pian dei Corsi” (Rialto, Calice L. Orco Feglino)
- Unità di Gestione della lepre “Muschiato” (Bardineto)
- Unità di Gestione della lepre “Monte Lingo” (Erli, Castelvechio R.B., Balestrino)
- Unità di Gestione della lepre “Calizzano” (Calizzano, Murialdo)
- Unità di Gestione della lepre “Forte di Arnasco” (Arnasco, Castelbianco, Onzo, Vendone)
- Unità di Gestione della lepre “Bormida” (Bormida, Osiglia)
- Unità di Gestione della lepre “Monte Carmo” (Giustenice-Pietra Ligure-Loano-Boissano-Toirano)
- Unità di Gestione della lepre “Mallare” (Mallare)
- Unità di Gestione della lepre “Massimino” (Massimino)
- Unità di Gestione della lepre “Pallare” (Pallare)

A.T.C. SV3:

- Unità di Gestione della lepre “Vignaroli” (Cairo Montenotte, Dego).

8. Sono costituite le seguenti unità di gestione per la caccia alla PERNICE ROSSA, delimitate da apposite tabelle apposte a cura dell’A.T.C., per le quali si applica la specifica regolamentazione dell’A.T.C.:

A.T.C. SV2:

- Unità di Gestione della pernice rossa “Poggio Ceresa” (Albenga-Ceriale- Cisano sul Neva)
- Unità di Gestione della pernice rossa “La Colla” (Arnasco-Vendone).

9. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3 l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13:00, dal 15 agosto al 14 settembre, escluso il martedì e il venerdì, esclusivamente ai cacciatori in regola con il pagamento della quota di iscrizione/ammissione all’A.T.C per la stagione venatoria 2025/2026.

Nell’Unità di gestione della Lepre “Vignaroli” l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è limitato alle giornate di lunedì-mercoledì-sabato, con esclusione dei cani da seguita autorizzati dall’ATC SV3.

10. Nel C.A. SV4 l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è consentito dal 16 agosto al 14 settembre, escluso il martedì e il venerdì, dal sorgere del sole fino alle ore 12:00, ai cacciatori in regola con il pagamento della quota di iscrizione/ammissione al CA per la stagione venatoria 2025/2026.

11. Gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il Comprensorio Alpino sono delimitati da tabelle perimetrali con le seguenti scritte:

A.T.C. SV 1 - ZONA DI LEVANTE -

Provincia di Savona - Ambito Territoriale di Caccia - Fascia Litoranea Levante

e da tabelle con la scritta: Circoscrizione Venatoria Valle Erro

A.T.C. SV 2 - ZONA DI PONENTE -

Provincia di Savona - Ambito Territoriale di Caccia - Fascia Litoranea Ponente
e da tabelle con la scritta: *Circoscrizione Venatoria - Valle Bormida A*

A.T.C. SV 3 - MEDIA VALLE BORMIDA -

Amministrazione Provinciale di Savona - Circoscrizione Venatoria - Valle Bormida B

C.A. SV 4 - COMPRENSORIO ALPINO -

Amministrazione Provinciale di Savona - Zona Alpi

Identificativo atto:

2025-AM-6769

Area tematica:

Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	14-08-2025 14:53
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paolo GENTA Dirigente Responsabile di Giunta		Valerio VASSALLO	14-08-2025 12:57
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Paolo GENTA		-	14-08-2025 12:57

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria